



DISCIPLINARE
per l'utilizzo e la gestione dell'elenco di operatori economici
per lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e
architettura

INDICE

ART. 1	INTRODUZIONE E FINALITÀ
ART. 2	UTILIZZO DELL'ALBO
ART. 3	PUBBLICITÀ
ART. 4	COMPOSIZIONE DELL'ALBO - ELENCHI
ART. 5	ISCRIZIONE E DURATA
ART. 6	SOGGETTI AMMESSI
ART. 7	REQUISITI DI ISCRIZIONE
ART. 8	CONTROLLI A CAMPIONE
ART. 9	LIMITAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ART. 10	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
ART. 11	APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
ART. 12	CANCELLAZIONE DALL'ALBO
ART. 13	ESTENSIONE E RIDUZIONE DELL'ISCRIZIONE
ART. 14	GESTORE DEL SISTEMA
ART. 15	AVVERTENZE
ART. 16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 17	DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – INTRODUZIONE E FINALITÀ

Il presente Disciplinare è redatto nel rispetto delle norme contenute nel Codice (D.Lgs 31.03.2023 n. 36).

Esso disciplina l'utilizzo e la gestione dell'Elenco di Operatori Economici (altresì detto Albo Fornitori) da invitare alle procedure di gara telematiche effettuate sulla piattaforma telematica, adottata dal Comune di Napoli, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture – servizi e servizi di ingegneria e architettura.

È, altresì, finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi che prevedono l'invito di operatori economici;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, distinte per fasce di importo, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- c. preconstituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

Art. 2 – UTILIZZO DELL'ALBO

L'albo, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è riservato per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all'art. 14 del Codice, come individuate dai Regolamenti UE vigenti, riconducibili sia al settore ordinario, sia al settore speciale.

Si farà ricorso all'Albo di cui al presente disciplinare, ove non utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.

- **Al fine di garantire l'applicazione del principio di rotazione, anche quando l'Amministrazione intenda ricorrere al MEPA (ad eccezione della RDO aperta) gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati dall'albo fornitori del Comune di Napoli.**

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere al mercato, attraverso indagini, secondo l'art. 2 dell'Allegato

II.1 o a procedure ordinarie, qualora si garantisca il massimo confronto concorrenziale, in ottemperanza ai principi di cui al Codice.

- **SI PRECISA CHE Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, dovranno essere iscritti obbligatoriamente all'Albo anche per le procedure svolte interamente sul MEPA (ad eccezione delle RDO aperte), nonché per le manifestazioni di interesse, ove venga limitato il numero di soggetti da invitare.**

Art. 3 – PUBBLICITÀ

Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli, nella specifica sezione "Bandi di gara e avvisi pubblici", all'indirizzo: <https://www.comune.napoli.it/bandi> e, altresì, sulla piattaforma telematica <https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

I nominativi degli operatori economici inseriti negli elenchi sono pubblicati nella *homepage* della piattaforma telematica.

Art. 4 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

L'albo è ripartito in tre elenchi: lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura. L'elenco dei Fornitori è strutturato in categorie e sottocategorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio. L'elenco dei lavori è suddiviso per categorie di opere: generali e specializzate. Mentre l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura è suddiviso per ID di opera.

Ogni elenco è suddiviso in base alle seguenti fasce di valore economico previste nell'apposita sezione della piattaforma telematica alle quali gli operatori possono iscriversi in coerenza con i requisiti posseduti.

a) Per forniture e servizi e per servizi di ingegneria e architettura:

1. da € 5.000,00 a € 39.999,99;
2. da € 40.000,00 a € 139.999,99;
3. da € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 14, comma 1, lett. c) **per i settori ordinari;**
4. dalla soglia comunitaria (art. 14, comma 1, lett. c) fino alla soglia comunitaria (art. 14, comma 1, lett. d) **per i servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV.**

b) per lavori:

1. da € 5.000,00 a € 39.999,99;
2. da € 40.000,00 a € 149.999,99;
3. da € 150.000,00 a € 349.999,99;
4. da € 350.000,00 a € 999.999,99;
5. da € 1.000.000,00 a € 3.499.999,99;
6. da € 3.500.000,00 fino alla soglia comunitaria.

Le categorie merceologiche possono essere integrate e/o modificate. Variazioni sostanziali alla struttura merceologica saranno rese note mediante avviso pubblico sul portale.

- **L'operatore potrà richiedere l'iscrizione per una o più categorie e nell'ambito della stessa categoria per una o più fasce di importo.**

Art. 5 – ISCRIZIONE E DURATA

La procedura d'iscrizione telematica è gratuita ed è riservata a tutti gli operatori economici.

I soggetti interessati potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi l'albo come elenco aperto.

La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare, le quali devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'indirizzo Internet a cui collegarsi per ottenere l'accesso all'area riservata e chiedere l'iscrizione in uno o più elenchi è il seguente:
<https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'operatore economico che intende iscriversi. A tal fine, il modello, reperibile sul portale nella sezione "documentazione", dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore economico. **Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità diverse.**

Tutte le comunicazioni nonché eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire tramite la "Piattaforma"

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La procedura consta di due fasi: registrazione e iscrizione.

Le modalità di registrazione e di iscrizione sono dettagliate nella "Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori" fornita dal Gestore del Sistema e reperibile sul portale nella sezione "Informazioni -Istruzioni e manuali".

La durata dell'iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale.

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 36/2023.

I raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti e i consorzi ordinari non sono ammessi all'iscrizione all'elenco.

L'operatore economico iscritto all'Albo, se invitato ad una procedura di gara telematica, potrà presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti.

N.B. Nella suddetta ipotesi i mandanti del raggruppamento dovranno iscriversi all'albo, se non vi abbiano già provveduto.

Art. 7 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Operatore Economico, per ottenere l'abilitazione e la conseguente iscrizione all'Albo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1.1 di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 2001 n. 165.

7.2 di idoneità professionale

7.2.1 per servizi e forniture e lavori:

- ✓ iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione. In mancanza di iscrizione alla CCIAA, estremi dell'atto costitutivo e statuto o, infine, ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale;
- ✓ iscrizione all'albo di appartenenza e possesso di autorizzazioni laddove previste dalla normativa di settore.

7.2.2 per servizi di ingegneria e architettura:

- ✓ Possesso dei requisiti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016;
- ✓ *per i professionisti singoli* abilitato alla professione iscritto all'albo deglidella provincia di con il numero
- ✓ *per le società* iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
- ✓ possesso delle certificazioni, attestazioni, abilitazioni e ogni altro requisito richiesti per lo svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'iscrizione (es. coordinatore della sicurezza etc.);
- ✓ *per i servizi di verifica della progettazione* possesso dei requisiti prescritti dalla normativa per lo svolgimento della prestazione.

7.3 di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale per servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura

7.3.1 per servizi e forniture:

- ✓ fatturato globale complessivo, nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio a partire dal momento di iscrizione, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;
- ✓ aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la data di iscrizione, almeno una prestazione (servizio/fornitura) analoga a quella della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

7.3.2 per i servizi di ingegneria e architettura:

- ✓ fatturato globale complessivo, nel miglior triennio dell'ultimo quinquennio a partire dal momento di iscrizione, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;
- ✓ aver realizzato, nell'ultimo decennio antecedente la data di iscrizione, almeno due servizi di ingegneria e architettura per ciascuna ID opera per la quale si chiede l'iscrizione.

N.B. Al riguardo, si precisa che, ai fini dell'iscrizione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

- **I requisiti di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2 non sono richiesti per la fascia di importo fino a € 39.999,99.**

7.4 di capacità tecnico-organizzativo per lavori rientranti nelle cat. SOA - OG e OS

7.4.1 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

74.2 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00:

- ✓ possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) nelle categorie e classifiche per le quali l'impresa intende iscriversi, come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in copia conforme all'originale.

Ogni operatore potrà selezionare per ciascuna categoria di lavori le fasce d'importo coperte dalla propria qualificazione ex art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 o dalla classifica risultante dalla Attestazione SOA senza tener conto dell'incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, utilizzabile successivamente nella singola procedura alla quale l'operatore economico, a seguito di estrazione, venga invitato.

Visto che non vi è corrispondenza tra le fasce d'importo sopra riportate e le classifiche dell'art 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, ciascun operatore potrà selezionare per ogni categoria di lavori tutte le fasce di importo per le quali risulta abilitato sulla base della propria attestazione SOA.

N.B. L'operatore economico dovrà selezionare puntualmente la/le categorie e la/le fasce d'importo per la/le quale/i si richiede l'iscrizione in quanto l'abilitazione alla fascia di importo più elevata non determina l'abilitazione automatica a tutte le fasce di importo inferiore.

- **Si specifica che il ricorso all'avvalimento non è consentito per gli affidamenti diretti e quindi, per l'iscrizione nelle classi di importo per forniture e servizi e servizi di ingegneria e architettura fino a € 139.999,99 e per lavori fino a € 149.999,99.**

ART 8 - CONTROLLI A CAMPIONE

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni momento, qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante, tramite il Servizio che ha indetto la procedura, verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici, previo sorteggio annuale di un campione pari al 10% degli affidamenti predetti avvenuti nell'anno solare antecedente.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Si applica la cancellazione dall'albo, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente disciplinare.

Art. 9 – LIMITAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora gli operatori incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, il Comune di Napoli prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 10 – GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Ogni singola richiesta di iscrizione all'albo sarà esaminata entro 30 giorni, fatta salva la previsione di un maggior termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. In caso di esito positivo, l'operatore economico sarà inserito nel relativo elenco a cui viene presentata la richiesta e gli verrà trasmesso tramite portale un messaggio di avvenuta abilitazione. In caso di mancata comunicazione, l'operatore potrà vedersi abilitato direttamente dalla piattaforma.

In caso di non abilitazione, sarà inviata una comunicazione contenente le motivazioni di non accoglimento.

Il mancato diniego equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione solo se decorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni.

L'iscrizione all'elenco ed il conseguente inserimento dell'operatore nell'Albo Fornitori non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dello stesso, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture, servizi e/o lavori, né l'Amministrazione comunale è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare entro un termine di 7 giorni dalla richiesta, salvo diversa indicazione, le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda.

La responsabilità di garantire annualmente l'aggiornamento dei dati è a carico dell'operatore economico. Il sistema invierà un messaggio di avviso all'operatore, in maniera tale da consentirgli di rinnovare i propri dati. In caso di mancato aggiornamento entro la scadenza di 15 giorni dal messaggio, l'operatore economico sarà rimosso dall'elenco.

Art. 11 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

In applicazione del principio di rotazione, disciplinato all'art 49 del D.Lgs 36/2023, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia di importo.

La deroga al principio di rotazione è ammessa solo nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del D.Lgs 36/2023.

Art. 12 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- falsità di una o più dichiarazioni del soggetto richiedente;
- qualora l'operatore economico sia divenuto carente dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 7;
- qualora risulti che l'operatore economico non sia più esistente o cessi la propria attività;
- avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- qualora l'operatore economico non ottemperi all'aggiornamento dei propri dati entro la scadenza ex art. 9;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato (cancellazione volontaria).

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico, tramite comunicazione.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

In caso di false dichiarazioni, l'Amministrazione comunale provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l'annotazione nell'apposito casellario delle imprese, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo avrà efficacia interdittiva annuale.

Art. 13 – ESTENSIONE E RIDUZIONE DELL'ISCRIZIONE

Indipendentemente dal rinnovo annuale, l'operatore già iscritto può chiedere in qualsiasi momento l'estensione e/o la riduzione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove sussistano i relativi requisiti.

L'estensione/La riduzione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite la propria utenza.

In caso di estensione/riduzione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 14 – GESTORE DEL SISTEMA

Il Gestore del sistema è individuato dal Comune di Napoli per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema assume ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 15 – AVVERTENZE

La propria utenza è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore, per accedere ad eventuali procedure di gara telematica, dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, *General Data Protection Regulation*) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato alle attività inerenti l'Albo Fornitori.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.